



# CONDIZIONI GENERALI TRASPORTI NAZIONALI

- 1. Condizioni Generali:** per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCAA nazionali il 7.01.97.
- 2. Oggetto:** ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 286/2005, per vettore, si intende la Alpi Express Srl, con Sede Legale e operativa in Prato, Via Sabadell 131, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed in possesso di regolare autorizzazione, come esattamente specificato al successivo art. 20. Il vettore si obbliga a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste nei Documenti Di Trasporto ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione, saranno quelli risultanti dai Documenti Di Trasporto come previsto nel successivo art. 16.
- 3. Condizioni di Pagamento-Compensazione:** i trasporti si assumono alle Condizioni Generali – Confetra che prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci (o al massimo a 30 gg. Emissione fattura) salvo diversi termini pattuiti. In ogni caso i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture determina accettazione delle tariffe applicate. Rimessa Diretta: in assenza di saldo entro i 10 gg. successivi alla scadenza della fattura, s'intende autorizzata l'emissione di tratta a vista con spese.  
Ritardato Pagamento: prevede l'addebito degli interessi di mora in misura di 7 punti superiori al tasso unico di riferimento (in atto alla data di richiesta di interessi), oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata con decorrenza data emissione fattura senza necessità di messa in mora. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente pertanto autorizza sin da ora il vettore ad operare detta compensazione.
- 4. Responsabilità del Vettore:** i trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore.  
Sia per l'applicazione degli obblighi di legge sia in presenza di mandato assicurativo, il vettore è tenuto a considerare solo le riserve certe esposte nella lettera di vettura, ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche.
- 5. Assicurazione merci:** si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettato antecedentemente il ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati, fissi o variabili (per spedizioni dall'estero in porto assegnato è prevista copertura solo con mandato apposito con valore prefissato). L'eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi, con apposito mandato assicurativo o con valore merci esposto nel DDT, prevede in ogni caso il limite risarcibile di € 100.000,00 a spedizione e una franchigia pari al 15% con un minimo di € 250,00.



**6. Presunzione di Fortuito:** ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente punto 4), le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l'evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l'esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

**7. Termini di Resa:** i termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive e invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Il vettore fornisce i suoi termini di resa indicativi. Eventuali impegni tassativi dovranno essere indicati e preventivamente con il servizio clienti e richiesti per iscritto. Il servizio clienti, valutate le condizioni operative, potrà accettare o meno il mandato di spedizione soggetti a condizioni tassative. In caso di accettazione da parte del vettore, eventuali e provate inadempienze daranno diritto al solo rimborso delle spese di trasporto della singola spedizione, con esclusione di qualsiasi rimborso per danno diretto ed indiretto.

I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell'affidamento della merce. Gli ordini di ritiro merce pervenuti entro la giornata lavorativa vengono di norma eseguiti entro il giorno seguente o appena possibile, salvo diverso accordo o in caso di località disagiate.

**8. Giacenza:** Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all'apertura della "giacenza" e all'immediata comunicazione. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come da convenuto.

**9. Validità dell'Offerta-Clausola risolutiva espressa:** La validità dell'offerta è subordinata al ritorno di copia del contratto tariffario debitamente firmato da entrambe le parti recante le due firme di accettazione; lo stesso potrà essere risolto in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi con 30 gg. di preavviso. Il mancato appoggio delle spedizioni nelle quantità convenute porterà alla revisione delle quotazioni dell'offerta stessa. Il mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute determinerà la risoluzione immediata della presente convenzione, dovendosi ritenere la presente quale clausola risolutiva espressa. I termini temporali della validità delle tariffe sono indicati in prima pagina alla voce Tariffa valida dal / al, ma le clausole del contratto restano valide in presenza di continuità del servizio oltre la data di scadenza, e decadono solo a disdetta avvenuta con il preavviso di cui sopra.

**10. Merci Pericolose:** si precisa che non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione, né avendo la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell'art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest'ultimo subito.

**11. Contrassegno:** il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui documenti di trasporto (D.D.T. e/o fattura) in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci - (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno seguita dall'importo in Euro, esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato con il timbro "contrassegno" del mittente che lo evidenzi in modo inequivocabile. L'inadempimento delle formalità suddette comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per



eventuali irregolarità, falsificazione o scoperta di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente.

Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi magnetici forniti dal mittente, e provvede al recupero dei costi relativi a contrassegni annullati.

**12. Merci non accettabili dalla organizzazione del vettore:**

A) colli non imballati, lamiere, damigiane, barche, macchine agricole, veicoli a motore, e in ogni caso merce il cui imballo non sia idoneo alla salvaguardia della merce stessa e delle merci attigue sul camion.

B) preziosi - quadri - mobili antichi - masserizie - piante e/o animali vivi - prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili - titoli - carte valori - monete - biglietti di lotterie o buoni vari - articoli e documenti non riproducibili - collezioni - beni il cui trasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) - merci pericolose - scarti di medicinali o materiali per ricerche mediche e/o biologiche - merce infiammabile o pericolosa (ADR) - merce soggetta a bolle UTIF e/o di legittimazione (oli minerali - zuccheri di peso superiore ai 25 Kg.). Per le merci del gruppo B, se erroneamente affidate ed accettate, il vettore non assume alcuna responsabilità e non sono assicurabili da polizze vettoriali.

**13. Trasporto prodotti alimentari e/o medicinali:** si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.

**14. Competenze per prestazioni eccezionali e/o servizi particolari:** i ritiri e consegne merci si intendono effettuati al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.) o lettera di vettura. Per il carico e lo scarico, i ritiri e le consegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà dovuto, rispettivamente dal mittente o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad es.: consegne ai piani, sia superiori che inferiori o altre cause che caratterizzano consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali o consegne da eseguirsi in fasce orarie concordate con mittente o destinatario, merci da spallettizzare, merci a codice, merci da posizionare su scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo, ad esempio dirottamenti per cause non dovute al vettore). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative. Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali, e zone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiri tentati ma non eseguiti per cause del cliente.

**15. Diritto di pesatura:** al vettore viene riconosciuto il diritto di rilevamento del peso reale della spedizione e il diritto di adeguare, anche con eventuali addebiti, il costo del trasporto in conseguenza della differenza fra il peso indicato sul D.D.T. e l'effettivo peso rilevato.

**16. Documenti di trasporto:** i documenti di trasporto o le lettere di vettura devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto:

- Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del destinatario, se il trasporto è in assegnato.
- Numero di telefono del destinatario
- Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia
- Numero dei colli e natura delle merci
- Esatto volume delle merci espresso in metri cubi
- Peso lordo espresso in Kg.

In caso di errate indicazioni, le spedizioni verranno fatturate in base a pesi e volumi esatti, così come misurati dal vettore ai sensi dell'art. 15 suindicato, col rapporto peso/volume concordato.

**17. Diritto di Ritenzione:** come da art.23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o



continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.

**18. Ricerche d'archivio e documentazione:** E' previsto l'addebito per la visualizzazione/invio di copie di documenti per i quali non è intervenuta prescrizione.

**19. Fori Competenti:** per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), è competente esclusivamente il Foro di Prato, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa.

**20. Autorizzazione Ministeriale Trasporto Merci:** iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori al N.ro FI 4606770T

**21. Autorizzazione Generale del Ministero delle Comunicazioni per il trasporto di plichi e pacchi:** N° AUG/000689/2000

**22. Trattamento Dati Personali:** il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003, allegata al contratto tariffario.

**23. Patti aggiuntivi:** qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto firmato dal responsabile della filiale del vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore.

**24. Legge applicabile:** per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.

**25. Adeguamento Carburante – Legge 133:** 0,50% per ogni punto percentuale di aumento del prezzo medio mensile del gasolio, sulla base del costo rilevato al 30 novembre 2011 (fonte Ministero dello Sviluppo Economico)

**26. Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010 – “Tracciabilità dei flussi finanziari”:** si precisa che, per le particolari modalità di espletamento del servizio, il vettore non è in grado di assicurare l'osservanza delle disposizioni della legge 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni. Per queste motivazioni non sono accettate spedizioni che ricadano nell'ambito di applicazione della legge. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale, di qualunque natura, a causa del mancato rispetto da parte del mittente della presente clausola contrattuale, questi terrà indenne e manleverà il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest'ultimo subito.